

Gentile Cliente,

con il nuovo accordo stato regioni 2011 relativo alla formazione sulla sicurezza sul lavoro sono state introdotte delle modifiche ai piani formativi previsti dalla legge, introducendo per i lavoratori un modulo normativo generale e un modulo rischi specifici di durata dipendente dal rischio di impresa.

Il primo modulo, formazione generale, deve essere svolto e certificato con un certificato specifico in quanto questa formazione non va ripetuta, costituendo un credito permanente.

Il secondo modulo di formazione: Rischi Specifici, invece è soggetto ad aggiornamento ogni 5 anni. Il minimo delle ore di aggiornamento è pari a 6.

Schematizzando:

### Primo Modulo

Formazione Generale di base uguale per tutti sui concetti generali

**Formazione Generale**  
Corso di 4 ore

### Secondo Modulo

Formazione Specifica in base alla classificazione dei settori ATECO

**Rischio Basso**  
Corso di 4 ore

**Rischio Medio**  
Corso di 8 ore

**Rischio Alto**  
Corso di 12 ore

I lavoratori di aziende di rischio medio o alto che svolgono mansioni che **non comportano** la loro presenza nei reparti produttivi possono svolgere una formazione individuata con il rischio basso.



• 4 ore, oltre la formazione generale



**Data ultima per mettersi a posto: 26 gennaio 2013**

Anche per i dirigenti ed i preposti è cambiato qualcosa.

**N. B.** I preposti prima di tutto sono Lavoratori!



Il Preposto o Coordinatore di gruppo o Capo-Squadra o Capo Ufficio deve svolgere altre 8h di formazione, per essere ben informato sulle sue responsabilità rispetto al D.Lgs 81/2008.

Per i Dirigenti la formazione è composta da 4 sessioni di 4 ore con argomenti ben definiti



Rimangono invariati i corsi per gli

- Addetti Antincendio - 4h /Rischio Basso, 8h /Rischio Medio, 16h /Rischio Alto

- **Addetti al 1° Soccorso – 12h per aziende di tipo B e C e 16h per aziende di tipo A**
- **Addetti alle Emergenze**

Si ricorda che il datore di lavoro può concorrere al servizio di prevenzione e protezione per aziende fino a 5 lavoratori.

Il datore di lavoro per talune tipologie di impresa, vedi allegato 2 del D.Lgs 81/2008, può assumere anche l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Anche in questo caso l'accordo stato regioni sancisce il tipo di formazione che in questo caso dovrà essere:

## LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamento dei Datori di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008.



### QUESITO:

#### LA FORMAZIONE CHE ABBIAMO GIA' FATTO E' VALIDA ?

Certamente, basta che sia certificata e di almeno 4h per i lavoratori ed 8h per i Dirigenti e per i Preposti. In questo caso mancherà di fare il 1° Modulo (Formazione Generale) e completare le ore di Rischi Specifici secondo quanto prescritto dall'Accordo.

Sempre a disposizione

Lo Staff di SSL- Consulenze  
[info@ssl-consulenze.it](mailto:info@ssl-consulenze.it)